

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XLIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 16 DICEMBRE 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE

	PAG.	PAG.
Inversione dell'ordine del giorno:		
RUSSO SALVATORE	436	
PRESIDENTE	436	
Proposte di legge (Discussione e rinvio):		
RUSSO SALVATORE ed altri: Modifica dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, concernente la riliquidazione delle pensioni. (<i>Urgenza</i>). (382);		
COLITTO: Riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare. (<i>Urgenza</i>). (458);		
MAROTTA VINCENZO ed altri: Norme integrative dell'articolo 28, secondo comma della legge 13 marzo 1958, n. 165. (1208);		
BUZZI ed altri: Norme interpretative dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, per la riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare, e norme integrative dell'articolo 28 della legge 13 marzo 1958, n. 165. (2361).	436	
PRESIDENTE	436, 438, 439, 440, 445	
BUZZI, <i>Relatore</i>	436, 445	
RUSSO SALVATORE	439	
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	439	
TITOMANLIO VITTORIA	439	
LEONE RAFFAELE	439	
SAVIO EMANUELA	439	
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		
DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Ordinamento dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista. (<i>Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato</i>). (1945-B)	440	
PRESIDENTE	440, 441, 442, 443	
FRANCESCHINI, <i>Relatore</i>	440, 441, 442, 443	
MALAGUGINI	441	
GRASSO NICOLOSI ANNA	441, 442	
CODIGNOLA	442, 443	
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	442, 443	
ROFFI ed altri: Norma integrativa del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, concernente gli esami di abilitazione all'insegnamento. (1909)	446	
PRESIDENTE	446	
FUSARO, <i>Relatore</i>	446	
ROFFI	446	
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	446	
FRANCESCHINI	446	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Istituzione di quattro nuovi posti di professore di ruolo nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore. (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>). (1919)	447	
PRESIDENTE	447, 448	
FRANCESCHINI, <i>Relatore</i>	447, 448	

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1960

	PAG.
CODIGNOLA	447
SERONI	447, 448
DE GRADA	447, 448
Proposta di legge (<i>Discussione e rimessione all'Assemblea</i>):	
Bologna ed altri: Istituzione di posti gratuiti nei Convitti « Fabio Filzi » di Gorizia e « Nazario Sauro » di Trieste dell'Opera assistenza profughi giuliani e dalmati e nei Convitti nazionali. (1041)	448
CAIAZZA, <i>Relatore</i>	448
PRESIDENTE	449, 450
SERONI	449
BOLOGNA	449
DE GRADA	449
BALDELLI	450
CODIGNOLA	450
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	450

La seduta comincia alle 9,55.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(*E approvato*).

Inversione dell'ordine del giorno.

RUSSO SALVATORE. Poiché il problema riguardante la riliquidazione delle pensioni ai maestri elementari è molto urgente, chiedo l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso che siano subito discusse le proposte di legge concernenti tale argomento.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Russo Salvatore ed altri: Modifica dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, concernente la riliquidazione delle pensioni (382); del deputato Colitto: Riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare (458); dei deputati Marotta Vincenzo ed altri: Norme integrative dell'articolo 28, secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165 (1208); e dei deputati Buzzi ed altri: Norme interpretative dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, per la riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare, e norme integrative dell'articolo 28 della legge 13 marzo 1958, n. 165 (2361).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge: d'iniziativa dei deputati Russo Salvatore, Roffi,

De Grada, De Lauro Matera Anna, Maglietta, Grasso Nicolosi Anna e Sciorilli Borelli « Modifica dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, concernente la riliquidazione delle pensioni »; d'iniziativa del deputato Colitto « Riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare »; d'iniziativa dei deputati Marotta Vincenzo, Fusaro e Leone Raffaele « Norme integrative dell'articolo 28, secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165 »; d'iniziativa dei deputati Buzzi, Rampa, Petrini e Perdonà « Norme interpretative dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, per la riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare, e norme integrative dell'articolo 28 della legge 13 marzo 1958, n. 165 ».

Poiché il relatore, onorevole Perdonà, è assente, vorrei pregare l'onorevole Buzzi di sostituirlo nella relazione.

BUZZI, *Relatore*. I motivi della proposta di legge in discussione sono noti. Si tratta anzitutto di sanare una situazione che è derivata da una erronea interpretazione del complesso delle norme legislative che regolano il trattamento di quiescenza del personale insegnante direttivo e ispettivo della scuola elementare. Occorre estendere il principio della perequazione delle pensioni al trattamento economico del personale in servizio, al personale insegnante della scuola elementare, per ciò che concerne la legge 13 marzo 1958, n. 165, e al personale insegnante della scuola secondaria per ciò che concerne la tabella Gava e anche la legge 165 successiva. Questa è la questione generale, che è espressa nella maniera più sintetica da una delle quattro proposte di legge, precisamente quella dell'onorevole Colitto, la quale si limita a esprimere il concetto che le pensioni siano rapportate al trattamento economico del personale in servizio. È un concetto ben noto e per il quale altre proposte di legge sono state avanzate alla Camera, e sono in corso di esame. Però, evidentemente, a mio avviso, se noi ci limitassimo ad affermare il principio della riliquidazione delle pensioni, indipendentemente dal grado con cui i soggetti interessati furono collocati a riposo, e stabilire la riliquidazione, appunto, sulla base della retribuzione corrispondente al nuovo ordinamento economico, noi forse ci priveremo di alcuni argomenti che, invece, sono stati accolti dalle proposte di legge degli onorevoli Russo Salvatore, Marotta Vincenzo e da

quella che anche io ho avuto l'onore di presentare.

La proposta di legge dell'onorevole Russo si rifà, interpretandolo, all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica numero 20, per ovviare all'inconveniente per cui gli insegnanti elementari collocati a riposo prima del 1° luglio 1956 ebbero la pensione riliquidata, mantenendo fermi, secondo una interpretazione letterale di quell'articolo il grado e, in mancanza, la qualifica, nonché la posizione giuridica rivestiti alla data della cessazione dal servizio, senza tener conto della riclassificazione operata da quel provvedimento. Si è verificata, perciò, una sperequazione tra il trattamento di quiescenza di questa parte del personale insegnante e l'altra collocata a riposo successivamente, che ha avuto una riliquidazione sulla base delle tabelle economiche entrate in vigore col 1° luglio 1956.

L'onorevole Russo, per ovviare a questo inconveniente, propone di integrare l'articolo 25 con un numero 5-bis, in cui si afferma il principio che la riliquidazione deve tener conto della complessiva anzianità di servizio maturata alla data della cessazione dal servizio. E questo concetto lo estende al personale di ogni ordine e grado, e quindi agli insegnanti delle scuole elementari, come a quelli delle scuole secondarie. Per una parte del personale della scuola secondaria, tuttavia, la questione non ha ragion d'essere, perché per il personale insegnante laureato di gruppo A della scuola secondaria non sono intervenute in quel frattempo delle variazioni nell'ordinamento di carriera tali da rendere necessario il provvedimento, o per lo meno da renderlo rilevante. Mentre, invece, la proposta ha ragion d'essere per il personale delle scuole secondarie di gruppo B e C non laureato, per il quale le modificazioni nell'ordinamento delle carriere sono state sensibili.

La mia proposta di legge ha la fortuna, rispetto a quella dell'onorevole Russo — mi si passi il termine — di venire successivamente a un atto di natura amministrativa e giurisdizionale, che ha chiarito la questione sotto il profilo giuridico e ci dà un argomento nuovo. Infatti, il n. 5 dell'articolo 25 del decreto n. 20 citato, se lo si interpreta alla luce di tutta la legislazione che regola il trattamento di quiescenza del personale insegnante della scuola elementare, deve essere applicato tenendo conto del combinato disposto di questo n. 5 e di precedenti norme che in sede di riliquidazione delle pensioni hanno sempre affermato che si dovesse considerare

tutta l'anzianità maturata nell'insegnamento e quindi il grado raggiungibile in quella anzianità. Ed è appunto il concetto che è stato affermato e accettato dalla Corte dei Conti in sede di decisione per un ricorso presentato da una delle interessate contro il decreto di riliquidazione delle pensioni.

La mia proposta di legge, in sostanza, non fa altro che riprendere il concetto e le argomentazioni di ordine giuridico contenute nella famosa decisione della Corte dei Conti. Come fatto in se stesso, debbo aggiungere che la mia proposta di legge interpreta nel senso più lato della parola l'articolo 1 e sono lieto che l'onorevole Russo abbia accolto il concetto di norma interpretativa da dare al provvedimento che oggi viene sottoposto al nostro esame.

L'onere finanziario, di cui all'articolo 1, non rappresenta un fatto nuovo, e per esso può valere il parere favorevole che la Commissione Bilancio e partecipazioni statali ha deliberato per la proposta n. 382.

L'articolo 2 della proposta di legge da me presentata prevede la estensione del trattamento al personale insegnante collocato a riposo nel periodo successivo al 1° luglio 1956 e al 13 marzo 1958: ciò è conseguente all'articolo 1: si tengono presenti, cioè, le stesse ragioni giuridiche che rendono legittima la richiesta di una riliquidazione delle pensioni, sulla base del grado maturato; in ragione dell'anzianità di servizio effettivamente raggiunto al momento del collocamento a riposo. Le stesse ragioni valgono nei confronti delle tabelle fissate con il provvedimento n. 165, in materia di trattamento economico riservato al personale insegnante.

Le norme di cui al 2° comma dell'articolo 28 della legge 13 marzo 1958, n. 165, si applicano, infatti, con la stessa decorrenza, anche al personale insegnante direttivo ed ispettivo delle scuole elementari, secondarie e artistiche statali che abbiano cessato il loro servizio anteriormente al 1° luglio 1956.

Quale è l'onere finanziario che comporterà l'applicazione di tale provvedimento? L'applicazione delle norme di cui all'articolo 1 della mia proposta di legge comporterà un onere annuo di lire 2 miliardi e 236 milioni, tenendo presente la riliquidazione delle pensioni dirette ed indirette per il personale insegnante delle scuole elementari e secondarie. Il calcolo è stato fatto sulla base di una tabella dell'I.S.T.A.T.

Moltiplicando la cifra di 2 miliardi e 236 milioni per i cinque anni trascorsi tra il 1° luglio 1956 ed il 1° luglio 1961 si raggiungerà

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1960

la cifra di 13 miliardi e 180 milioni che rappresentano l'onore complessivo — *una tantum* — previsto dalle proposte di legge in esame e, per quanto concerne quello di cui sono firmatario, dall'articolo 1 della medesima.

Gli arretrati di cui beneficerebbero gli insegnanti in pensione riguardano circa 28 mila elementi.

Applicando anche il secondo articolo l'onore non è più *una tantum*, ma diviene fisso, per un ammontare di circa 4 miliardi e mezzo.

A mio avviso il calcolo fatto è veramente prudenziale, perché abbiamo calcolato una percentuale di collocati a riposo molto elevata. Ritengo perciò che in questa previsione di spesa ci sia contenuta già quella reale.

Concludo raccomandando ai colleghi commissari di voler considerare le quattro proposte di legge in questo modo: la proposta di legge Marotta Vincenzo ed altri si preoccupa di estendere le norme integrative dell'articolo 28, secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165: la proposta dell'onorevole Marotta Vincenzo, pertanto, si allinea, in un certo senso, con l'articolo 2 della mia proposta di legge. La formulazione dei due provvedimenti è infatti pressoché identica.

L'articolo 1 della proposta di legge Colitto, si priva della forza derivante dal richiamo a norme legislative vigenti che, invece, ritengo sia opportuno richiamare. Una tale formulazione sarebbe — stando così le cose — da accantonare.

Circa l'articolo 1 della proposta di legge dell'onorevole Russo Salvatore e cioè: « nei riguardi del personale insegnante di ogni ordine e grado il criterio per la riliquidazione delle pensioni, previsto nel n. 5 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, va inteso nel senso che la riliquidazione si effettua tenendo conto della complessiva anzianità di servizio maturata alla data della cessazione dal servizio » debbo dire che indipendentemente dai criteri con i quali fu posto a riposo, deve essere tenuta presente la progressione di carriera.

Per ricostruire tutto l'ordinamento del trattamento in quiescenza degli insegnanti elementari ci si deve riferire alla legge 23 aprile 1952, n. 526.

Io pregherei l'onorevole Russo, al quale va riconosciuto un titolo di priorità per la benevolenza di aver presentato per la prima volta una proposta di legge in materia, di concordare essenzialmente con la proposta di legge n. 2361.

Riguardo all'articolo 1 io mi sento più sicuro della mia formulazione e per l'articolo 2 pregherei la Commissione di insistere, perché mi risulta che la Commissione Bilancio ha dichiarato di voler differire la cosa, ma non ha pronunciato parere contrario; sostenendo l'articolo 2, che manterrei invariato, si eviterebbe che all'indomani di questo provvedimento si debba prospettare la necessità di riparare alla sperequazione che continuerebbe a sussistere tra gli insegnanti di ogni ordine e grado collocati a riposo prima del 1 luglio 1956 e gli altri.

PRESIDENTE. Do lettura dei pareri espressi dalla Commissione Bilancio sulle proposte in esame.

Sulla proposta di legge Russo ed altri la Commissione Bilancio ha espresso per ultimo parere favorevole con la seguente motivazione: « La Commissione ha ripreso in esame la proposta in oggetto sulla base di nuove delucidazioni e di ulteriori documentazioni fornite dal proponente ed ha deliberato di esprimere parere favorevole a condizione che venga soppresso l'articolo 2 e che il titolo del provvedimento risulti modificato nei seguenti termini: « Interpretazione autentica dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, concernente la riliquidazione delle pensioni ».

Sulla proposta di legge Colitto ed altri la V Commissione (Bilancio) ha inviato, molto tempo fa, parere contrario, in mancanza di indicazione dell'onere della spesa e della relativa copertura.

Sulle proposte di legge Marotta ed altri e Buzzi ed altri la V Commissione Bilancio ha inviato identico parere con la seguente motivazione: « La Commissione delibera di rinviare brevemente l'esame della proposta dalla quale discenderebbero certamente rilevanti oneri a carico dello Stato per i quali non è fornita alcuna determinazione né indicazione di copertura.

La Commissione, pur consentendo con il merito della proposta, non può pertanto allo stato esprimere parere favorevole e sollecita tanto il proponente quanto il Governo a fornire le necessarie indicazioni in merito alle conseguenze finanziarie implicate dalla proposta ».

Ciò premesso debbo fare osservare come le varie proposte confluiscono verso lo stesso fine e su di un punto sono tutte concordi, in ciò confortate dal parere favorevole della V Commissione. Due proposte, quella dell'onorevole Marotta e quella dell'onorevole Buzzi vanno oltre, ma per tale parte manca il pa-

III. LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1960

rere favorevole della Commissione Bilancio, che si è riservata di decidere.

Sarebbe opportuno che, dopo l'intervento dell'onorevole Russo, i proponenti si assentassero un momento per procedere ad un certo coordinamento delle proposte in questione, per poi decidere se sia opportuno discutere un testo unificato o limitarci alla proposta che fino a questo momento ha avuto parere favorevole.

Dichiaro aperta la discussione generale.

RUSSO SALVATORE. Signor Presidente, onorevoli colleghi ho presentato per la prima volta questa legge al Senato come interpretazione autentica del decreto presidenziale n. 20, ma l'esame del provvedimento fu interrotto per lo scioglimento del Senato. Allora si prevedeva, secondo i calcoli che furono fatti, un onere di tre miliardi.

Eletto deputato, ho presentato la medesima proposta alla Camera come interpretazione autentica; ma la Segreteria della Camera mi disse che non poteva essere così proposta e, in conseguenza, ho dovuto mutarla e presentarla come modifica; ora però in seguito al parere della V Commissione sono ritornato alla precedente formulazione.

PRESIDENTE. È esatto parlare di interpretazione, ma non « autentica », dato che quest'ultima implica la stessa fonte legislativa che ha posto la norma originaria, che in questo caso è il Presidente della Repubblica.

RUSSO SALVATORE. Dopo questa premessa storica per ricordare la troppo lunga attesa della proposta di legge, che mi ha per firmatario, vengo alla relazione dell'onorevole Buzzi il quale ha detto che il provvedimento non riguarda i professori di ruolo A; ma desidero precisare che il provvedimento riguarda i professori di ruolo A che andarono in pensione con l'ex grado VII. In seguito tutti i professori e maestri hanno avuto l'aumento di un grado.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Solo per i maestri si verificò l'avanzamento di un grado.

RUSSO SALVATORE. I professori dal VII grado passarono al VI.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Ma dopo il 1 luglio 1956.

RUSSO SALVATORE. I professori di ruolo A e B ebbero lo scorrimento di un grado anteriormente al 1 luglio 1956. Mentre ricordo che i professori di liceo collocati a riposo nel 1947-48 sono andati in pensione col grado VII e non col VI.

Dopo questa precisazione devo dire che la mia proposta fu presentata in un momento in cui il Ministero della pubblica istruzione dava una interpretazione restrittiva al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20. Dove esso dice all'articolo 25, n. 5: « mantenendo fermi il grado e, in mancanza, la qualifica, nonché la posizione giuridica rivestiti alla data della cessazione del servizio » il Ministero interpretava che la riliquidazione delle pensioni andava effettuata guardando il grado e accordava la riliquidazione in base al grado VII e non al VI.

È poi intervenuta la sentenza della Corte dei Conti, che ha dato torto al Ministero della pubblica istruzione, affermando che per i maestri (ma si intende che la disposizione vale anche nei confronti dei professori) la riliquidazione va fatta in rapporto all'anzianità di servizio.

Io sarei dell'opinione, dato che vi è un discorde parere della Commissione Bilancio, di accelerare l'iter di questa legge perché vi sono molti insegnanti che aspettano da anni la riliquidazione delle pensioni, e contemporaneamente continuare l'esame delle proposte Buzzi e Marotta, cercando di superarne le difficoltà.

PRESIDENTE. C'è una connessione per l'oggetto, e per una parte almeno la materia è del tutto identica. I proponenti possono riunirsi per trovare un testo unificato per la parte su cui la Commissione Bilancio ha dato parere favorevole. La Commissione potrebbe così votare il primo articolo e fermarsi sul secondo, al fine di ottenere il parere favorevole anche su quello.

TITOMANLIO VITTORIA. Mi pare, da quel che si è detto a proposito dell'approvazione della Commissione Bilancio e Partecipazioni statali che vi sia parere favorevole per quanto concerne la riliquidazione delle pensioni degli insegnanti dell'ordine elementare, mentre si chiederebbe un rinvio per quelli della scuola secondaria.

RUSSO SALVATORE. No, il parere della V Commissione riguarda anche gli insegnanti della scuola secondaria.

LEONE RAFFAELE. Essendo assente l'onorevole Marotta, ci dichiariamo d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Buzzi. Riconosco che l'articolo 2 del suo disegno di legge è identico al nostro. Aderisco alla unificazione dell'articolo 2.

SAVIO EMANUELA. Dopo che i proponenti avranno concordato l'articolo 1, noi pro-

cederemo alla sua votazione come una proposta di legge stralciata dal contesto?

PRESIDENTE, No, se sarà possibile trovare un accordo, le quattro proposte di legge confluiranno in un testo unificato. Poiché non vi sono obiezioni, può rimanere allora stabilito che la discussione delle proposte stesse è per il momento rinviata e che i deputati Buzzi, Russo Salvatore, Leone Raffaele Caiazza e Franco Pasquale si riuniranno subito in Comitato ristretto per procedere al loro coordinamento.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri: Ordinamento dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista (Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1945-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: « Ordinamento dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista ».

Poiché il relatore onorevole Perdonà è assente, prego l'onorevole Franceschini di svolgere la relazione.

FRANCESCHINI, *Relatore*. La proposta di legge in discussione è stata restituita dal Senato con alcuni emendamenti, dei quali uno solo riveste per noi importanza, e cioè il primo. Gli altri hanno carattere formale.

L'emendamento in causa — riguardante l'articolo 6 — consente l'ammissione del numero aperto dei ciechi, anziché un numero vincolato dal regolamento, come stabilito nel testo da noi approvato.

La discussione sorse già qui, perché avevamo sentore dei desideri della categoria di non avere limiti all'ingresso nell'Istituto. Il Senato ha voluto accogliere espressamente tale principio ed ha precisato che « i ciechi sono ammessi ai corsi di specializzazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 2 senza limiti di numero. Il numero dei posti riservati ai vedenti verrà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione sulla base delle norme regolamentari di cui al primo comma del presente articolo ».

Ciò in sostanza provocherà un eventuale sdoppiamento di classi, e le norme restrittive del regolamento, anziché considerarsi pertinenti ai ciechi, restano considerate pertinenti ai vedenti,

Per le condizioni in cui ci viene presentato questo emendamento, ritengo che possa essere senz'altro accolto.

Gli altri emendamenti sono di carattere formale. Quello all'articolo 17 sostituisce il posto di segretario-economista col segretario dell'Istituto di specializzazione. Si vuol dare al termine di segretario anziché una funzione specifica e quindi specificamente rientrante in una determinata serie di provvidenze, una accezione generica che comprende anche il segretario-economista. Mi pare che questo emendamento possa essere senz'altro accolto.

L'emendamento all'articolo 19 modifica soltanto la data. Siccome questa proposta di legge ha avuto parecchi indugi, fissa la data del 1° settembre 1960 anziché quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Mi pare che anche questo emendamento possa essere senz'altro accolto.

Non ho nulla da dire in merito all'emendamento proposto dall'altro ramo del Parlamento all'articolo 20 della proposta di legge in esame, in quanto lo ritengo più rispondente e più pertinente.

Quanto all'articolo 21, l'emendamento proposto è puramente formale, anche se necessario per maggior chiarezza; infatti, in luogo di dire: « l'insegnante di tirocinio non avente i requisiti per poter partecipare al concorso », ecc., si dice: « l'insegnante di tirocinio e l'assistente di tirocinio della scuola di metodo « Augusto Romagnoli », in servizio di ruolo alla data del 1° settembre 1960, ancorché non abbiano i requisiti per partecipare ai concorsi » ecc.

All'articolo 23 si propone di apportare la stessa modificazione proposta per l'articolo 19: « in servizio alla data del 1° settembre 1960 ».

C'è, infine, da rilevare un lieve aumento di categoria: il segretario che diventa segretario-economista passa dal coefficiente 202 al coefficiente 325.

E per concludere: all'articolo 25 è stato proposto, dall'altro ramo del Parlamento un comma aggiuntivo di carattere puramente tecnico-finanziario.

Concludo invitando la Commissione ad approvare il provvedimento nel testo che ci giunge modificato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e, poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

La VI Commissione permanente del Senato non ha modificato i primi cinque articoli.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1960

Al sesto articolo, quella Commissione ha aggiunto il seguente comma:

« I ciechi sono ammessi ai corsi di specializzazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 2 senza limiti di numero. Il numero dei posti riservati ai vedenti verrà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione sulla base delle norme regolamentari di cui al primo comma del presente articolo ».

MALAGUGINI. Sono d'accordo con il relatore onorevole Franceschini sugli emendamenti apportati dal Senato, che noi avevamo a suo tempo già proposti e che, dopo alcune perplessità non si era ritenuto di dover accogliere.

A quanto mi risulta, però, i rappresentanti dell'Unione italiana ciechi avrebbero desiderato qualche altra modifica, non di gran peso, ma chiarificatrice della legge. Ad esempio, all'articolo 2 che riguarda i compiti riservati all'Istituto « Augusto Romagnoli », l'U.I.C. avrebbe desiderato che fosse precisato che presso il « Romagnoli » si provvedeva solo alla preparazione degli insegnanti per le scuole elementari, mentre per quelli di altre scuole di ordine superiore tale compito era demandato ad altro Istituto, cioè quello di Firenze (Istituto di tifologia che è dotato di attrezzature scolastiche particolarmente adatte per i non vedenti e per preparare gli insegnanti di istruzione professionale).

In altre parole l'Unione ciechi desidererebbe che all'Istituto Romagnoli fosse riservato esclusivamente il compito di preparare gli insegnanti per le scuole elementari, onde non invadere il campo dell'Istituto di Firenze, che per norma statutaria è stato investito del compito della preparazione degli insegnanti delle altre scuole.

Mi sembra tuttavia che noi possiamo intervenire soltanto sugli emendamenti apportati dall'altro ramo del Parlamento; ma non possiamo ritornare su quelle parti della proposta di legge accettati dal Senato nella stessa formulazione deliberata dalla Camera dei Deputati. Ignoro peraltro se vi siano precedenti in materia che ci consentano di sottrarci ad una tale situazione.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Chiarisco all'onorevole Malagugini due cose: 1°) non si toglie nulla né all'uno né all'altro Istituto, ma è chiaro, anzi, che si forniscono maggiori possibilità sia all'uno che all'altro Istituto di poter intervenire; 2°) l'Istituto Romagnoli ha già da tempo stabilito i suoi programmi: pertanto l'Istituto di Firenze non perderà certamente un solo allievo, anzi potrà, se mai, conquistarne altri dato che ven-

gono allentate le remore per l'ingresso all'Istituto di specializzazione.

MALAGUGINI. Il nostro timore non si riferiva alla possibilità di vedere sminuiti i compiti riservati all'Istituto di Tifologia di Firenze...

FRANCESCHINI, *Relatore*... ma temevamo di dover passare sotto le forche caudine dell'Istituto di Roma e non poter andare a quello di Firenze. Non è assolutamente il caso di paventare timori di alcun genere: vi è infatti piena libertà di scegliere fra l'Istituto di Roma e quello di Firenze.

MALAGUGINI. Ho fatto le mie osservazioni perché è a tutti nota la tenacia dei ciechi: essi sostengono, ed a giusta ragione, che nessuno può conoscere meglio di loro i problemi che li riguardano. Io ho portato in Commissione la richiesta degli interessati, i quali desiderano che sia precisato in modo chiaro al comma a) dell'articolo 2 che l'Istituto Romagnoli specializza gli educatori e gli insegnanti per gli Istituti e per le Scuole elementari dei minorati della vista.

GRASSO NICOLOSI ANNA. Ritengo che questa proposta di legge sia stata discussa qui alla Camera nel periodo estivo in modo molto affrettato e tutti noi abbiamo avuto modo di considerare le osservazioni che ci sono poste dall'Unione nazionale dei ciechi.

La prima impressione che voglio esternare è questa: io credo che riguardo a questo progetto di legge, decisamente buono ed accettabile, vi siano delle pressioni particolari ed interessate di alcuni insegnanti e, ritengo, della direttrice stessa dell'Istituto.

A parte le considerazioni ora svolte dall'onorevole Franceschini, mi sembra che nel provvedimento vi siano delle questioni che si urtano fra di loro.

PRESIDENTE. Non possiamo riaprire la discussione generale. Dobbiamo discutere solamente le modificazioni apportate all'articolo 6 ed ai successivi.

GRASSO NICOLOSI ANNA. Si dice che circa duemila ciechi attualmente dovrebbero essere educati negli Istituti appositi. Ora io non vedo per quale motivo si voglia estendere la facoltà di specializzazione degli insegnanti della scuola secondaria all'Istituto Romagnoli. Vi è un numero limitato di Istituti, quello di Firenze, che si occuperà soprattutto della specializzazione dei professori e quello di Roma, che si occupa della preparazione degli insegnanti e del corpo dirigente di queste scuole. È questa una distinzione che toglie qualsiasi possibilità di equivoco.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1960

Vorrei fare una seconda osservazione: dagli articoli che seguono mi sembra che si voglia fare una legge per alcune persone determinate; All'articolo 21, nelle disposizioni transitorie, viene ammesso in ruolo l'insegnante di tirocinio non avente i requisiti richiesti per poter partecipare al concorso: vorrei che l'onorevole Franceschini mi desse qualche spiegazione in proposito.

Potrei fare qualche altra osservazione. Onorevole Badaloni, riguardo alle maestre del giardino d'infanzia, che sono ammesse solo se fornite del diploma di abilitazione magistrale, ho l'impressione che si debba sistemare qualche persona in possesso del diploma di abilitazione magistrale!

PRESIDENTE. Ripeto che non possiamo riaprire la discussione generale ma discutere solo le parti modificate dal Senato.

GRASSO NICOLOSI ANNA. Possiamo fare degli emendamenti aggiuntivi a quelli del Senato.

PRESIDENTE. Non possiamo farlo! Possiamo soltanto discutere gli emendamenti del Senato, accettarli come sono o modificarli, ma non possiamo inserire nuove disposizioni che non si riferiscano ad essi.

CODIGNOLA. L'articolo 6 nel testo emendato dal Senato dice: « Il numero dei posti riservati ai vedenti verrà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione sulla base delle norme regolamentari di cui al primo comma del presente articolo ».

Noi vorremmo aggiungere « sentita l'Unione italiana ciechi », perché effettivamente è l'unica associazione che esprime gli interessi di questa categoria.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Sui ciechi e non su coloro che vedono.

CODIGNOLA. Non esistono associazioni di vedenti, ma, siccome vi è un interesse dei ciechi, l'associazione che li rappresenta chiede di essere sentita.

L'altra questione, quella della preparazione degli insegnanti della scuola elementare, ha la sua importanza perché risulterebbe che in sostanza nell'Istituto Romagnoli l'insegnamento è predisposto per la scuola elementare e materna, ma non per la scuola secondaria: questo è il problema di fondo. Io mi chiedo se si possa aggiungere un altro emendamento, dato che non si può inserire un articolo nuovo, che non sia stato già discusso.

Comunque bisognerebbe inserire la precisazione che l'Istituto Romagnoli è destinato soltanto alla preparazione degli insegnanti per la scuola materna ed elementare.

PRESIDENTE. Il punto è questo: non possiamo inserire nella legge concetti nuovi rispetto agli emendamenti apportati al provvedimento dall'altro ramo del Parlamento; possiamo accettare quegli emendamenti, o modificarli, ma restando nell'ambito degli emendamenti stesi.

CODIGNOLA. Ma è proprio l'emendamento del Senato che modifica la situazione. Si determina la possibilità di far affluire all'Istituto Romagnoli molti ciechi tanto per la preparazione all'insegnamento elementare, quanto per la preparazione all'insegnamento per la scuola secondaria.

Se l'Istituto Romagnoli fosse egualmente preparato il mio discorso non avrebbe importanza, ma poiché la preparazione dei professori che dà l'Istituto di Firenze non è la stessa di quella dell'Istituto di Roma, non comprendo perché debbano essere tra loro equiparati.

Il problema si riapre per quanto è stato modificato dal Senato. Io direi di vederlo seriamente, perché è un problema di preparazione, di metodo delle due scuole.

PRESIDENTE. Propone un emendamento?

CODIGNOLA. Vorrei vedere di poterlo inserire nella parte modificata dal Senato.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Faccio osservare che esiste già « sentite le Associazioni e gli Enti interessati ».

PRESIDENTE. L'emendamento non è stato proposto; sono idee.

CODIGNOLA. Si può rinviare a martedì, mercoledì, perché non si può improvvisare. Mi pare che la richiesta sia giusta nell'interesse generale.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario per la pubblica istruzione*. È un emendamento che non può essere accettato perché cambia il merito della legge. La scuola statale « Romagnoli » è la scuola nazionale. L'altra non è nazionale. Allora, bisogna riesaminare tutto. Non è possibile in questa sede. Doveva farlo precedentemente, onorevole Codignola, quando abbiamo discusso la legge. Non è che la legge non sia stata discussa. Ci siamo stati sopra più di un anno. Basta vedere gli stenografici delle sedute.

CODIGNOLA. L'emendamento è limitatissimo. L'articolo 6 non si può modificare, nel primo comma che è già approvato e prevede una certa procedura. Però si può modificare per quanto riguarda il numero riservato ai vedenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Codignola propone di aggiungere, dopo le parole « Mini-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1960

stero della pubblica istruzione», le altre «sentita l'Unione italiana ciechi».

CODIGNOLA. Attraverso la consultazione che il Ministero sarebbe tenuto a fare, l'Unione italiana ciechi potrebbe far osservare che il numero dei vedenti assegnati alla «Romagnoli» è eccessivo rispetto all'Istituto di tiflogia. Mi pare che si possa, senza grave danno, dare questa assicurazione all'Unione ciechi, che per lo meno sarà ascoltata su questo problema.

PRESIDENTE. E tornare al Senato per questo!

FRANCESCHINI, *Relatore*. Nel precedente comma è detto che le Associazioni e gli Enti interessati sono ascoltati dal Ministero della pubblica istruzione, è quindi anche l'Unione italiana ciechi. Nel regolamento potrà essere determinato una certa disciplina d'accordo con l'Unione italiana ciechi per la ammissione dei vedenti.

Adesso si vuole addirittura capovolgere il progetto iniziale, nella cui discussione abbiamo affacciato le preoccupazioni di non affidare la scuola per i ciechi esclusivamente ai ciechi, perché non è possibile tecnicamente, didatticamente, pedagogicamente privare i ciechi di un insegnamento da parte dei vedenti, in quanto essi vivono nel mondo dei vedenti. Io sono nettamente contrario.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è contrario all'emendamento. Anzitutto, all'articolo 6 si dice: «Le norme relative al funzionamento dell'Istituto statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista sono stabilite con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentite le Associazioni e gli Enti interessati». Poi dopo si dovrebbe dire che il Ministero della pubblica istruzione agirà sulla base delle norme regolamentari di cui al primo comma del presente articolo. Gli Enti interessati, in sede di regolamento, possono esprimere la loro opinione pure sul numero dei posti riservati ai vedenti. Ora, mettere su questo punto solamente il parere dell'Unione ciechi, non sembra opportuno, anzitutto perché ci sono anche altre Associazioni ed Enti. Poiché il Ministero deve agire sulla base delle norme regolamentari, sulle quali sono stati già interrogati, è pleonastico.

CODIGNOLA. Le cose stanno in altro modo. Il primo comma stabilisce che il Mini-

stero deve fare un regolamento e ascoltare gli Enti e le Associazioni interessati.

Il secondo comma riguarda il numero dei posti riservati ai vedenti.

PRESIDENTE. Sulla base del regolamento...!

CODIGNOLA. Il numero dei vedenti può essere inserito nel regolamento.

PRESIDENTE. Mi pare che ci sia il concetto. Nelle norme una indicazione ci deve essere.

FRANCESCHINI, *Relatore*. È proprio l'emendamento che toglie competenza al primo comma.

CODIGNOLA. Io insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Codignola, nel senso di aggiungere le parole: «sentita l'Unione italiana ciechi, dopo le parole «Ministero della pubblica istruzione».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo modificato dalla VI Commissione permanente del Senato.

(E approvato).

Agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 non sono state apportate modificazioni.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 17 nel seguente testo:

«Il posto di segretario-economista dell'Istituto di specializzazione è conferito mediante concorso per titoli ed esami tra coloro che sono forniti del diploma di ragioniere e perito commerciale.

Al segretario-economista dell'Istituto statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale di Segreteria delle scuole medie di secondo grado».

La VI Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

«Il posto di segretario dell'Istituto di specializzazione è conferito mediante concorso per titoli ed esami tra coloro che sono forniti del diploma di ragioniere e perito commerciale.

Al segretario dell'Istituto statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale di Segreteria delle scuole medie di secondo grado».

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1960

Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 18 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 19 nel seguente testo:

« Il direttore della scuola statale di metodo « Augusto Romagnoli » in servizio di ruolo alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* è inquadrato nel posto di ruolo di preside dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista.

Il collocamento a riposo del direttore della scuola di metodo « Augusto Romagnoli » attualmente in servizio viene disposto al compimento del 40° anno di servizio e comunque non oltre il 30 settembre 1965 ».

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Il direttore della scuola statale di metodo « Augusto Romagnoli » in servizio di ruolo alla data del 1° settembre 1960 è inquadrato nel posto di ruolo di preside dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista.

Il collocamento a riposo del direttore della scuola di metodo « Augusto Romagnoli », in servizio alla data suddetta, viene disposto al compimento del 40° anno di servizio e comunque non oltre il 30 settembre 1965 ».

Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 20 nel seguente testo:

« Il posto di insegnante di pedagogia di cui all'annessa tabella è conferito all'attuale insegnante di tirocinio comandato dal Ministero della pubblica istruzione presso la scuola di metodo « Augusto Romagnoli » in posto di ruolo vacante, in possesso dei titoli richiesti per poter partecipare al concorso di cui all'articolo 9 della presente legge ».

La Commissione Istruzione del Senato lo ha così modificato:

« Il posto di insegnante di pedagogia di cui all'annessa tabella è conferito all'insegnante di tirocinio che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti comandato dal Ministero della pubblica istruzione presso la scuola di metodo « Augusto Romagnoli » in posto di ruolo vacante, in possesso dei

titoli richiesti per poter partecipare al concorso di cui all'articolo 9 della presente legge ».

Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 21 nel seguente testo:

« L'insegnante di tirocinio non avente i requisiti per poter partecipare al concorso di cui all'articolo 10 e l'assistente di tirocinio della scuola di metodo « Augusto Romagnoli » in servizio di ruolo alla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* sono inquadrati nel ruolo corrispondente della scuola di specializzazione dell'Istituto e godono dello stato giuridico e del trattamento economico previsti rispettivamente dagli articoli 10 e 11 della presente legge ».

La Commissione Istruzione del Senato lo ha così modificato:

« L'insegnante di tirocinio e l'assistente di tirocinio della scuola di metodo « Augusto Romagnoli », in servizio di ruolo alla data del 1° settembre 1960, ancorché non abbiano i requisiti per partecipare ai concorsi di cui agli articoli 10 e 11, sono inquadrati nel ruolo corrispondente della scuola di specializzazione dell'Istituto e godono dello stato giuridico e del trattamento economico previsti rispettivamente dagli articoli 10 e 11 della presente legge ».

Pongo in votazione l'articolo 21 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 22 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 23 nel seguente testo:

« Il segretario e il bidello della scuola di metodo « Augusto Romagnoli » per gli educatori dei ciechi in servizio alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* vengono inquadrati nei ruoli dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista e godono rispettivamente dello stato giuridico e del trattamento economico di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge ».

La Commissione Istruzione del Senato lo ha così modificato:

« Il segretario e il bidello della scuola di metodo « Augusto Romagnoli » per gli educatori dei ciechi, in servizio alla data del 1° settembre 1960, vengono inquadrati nei ruoli dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli »

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1960

di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista e godono rispettivamente dello stato giuridico e del trattamento economico di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge».

Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 24 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 25 nel seguente testo:

« Al maggior onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 41 del bilancio della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1960-61 e variazioni in aumento di lire 7.000.000 al capitolo n. 101 e di lire 3.000.000 al capitolo n. 104 del bilancio della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1960-61 ».

La Commissione Istruzione del Senato ha aggiunto il seguente comma:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione l'articolo 25 nel testo della Commissione Istruzione del Senato.

(È approvato).

Passiamo all'allegato che la nostra Commissione aveva approvato nel seguente testo:

ALLEGATO.

TABELLA DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO STATALE « AUGUSTO ROMAGNOLI » DI SPECIALIZZAZIONE PER GLI EDUCATORI DEI MINORATI DELLA VISTA.

	Personale di ruolo	Coefficiente
Preside di I categoria	N. 1	da 500 a 670
Insegnante di pedagogia	» 1	» 271 a 500
Insegnante di tirocinio	» 2	» 202 a 325
Assistente di tirocinio	» 2	» 202 a 325
Insegnante di didattica musicale	» 1	» 229 a 450
Istruttore tecnico-pratico	» 1	» 202 a 325
Assistenti	» 10	» 202 a 325
Maestre del giardino d'infanzia	» 2	» 202 a 325
Segretario economo	» 1	» 202 a 271
Bidello custode	» 1	» 151 a 159

La Commissione Istruzione del Senato ha così modificato la voce riguardante il segretario - economo:

« Segretario N. 1 da 202 a 325 »

Pongo in votazione l'allegato nel testo della Commissione Istruzione del Senato.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Russo Salvatore ed altri n. 382, del deputato Colitto n. 458, dei deputati Marotta Vincenzo ed altri n. 1208 e dei deputati Buzzi ed altri n. 2361.

BUZZI, Relatore. Il Comitato ristretto, incaricato di esaminare le proposte di legge Russo Salvatore, Colitto, Marotta Vincenzo e Buzzi è giunto alla conclusione di proporre la formulazione di un testo unificato, sulla base della proposta di legge n. 2361 e limitandoci per oggi al solo articolo 1, che è comune con la proposta di legge n. 382 e per il quale abbiamo il parere favorevole della Commissione Bilancio.

Per il successivo articolo 2 è necessario soprassedere per il momento e attendere che siano rimosse le perplessità manifestate dalla V Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro allora chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione la proposta del Comitato ristretto di procedere nella discussione degli articoli sulla base di un testo unificato delle quattro proposte di legge.

(È approvato).

L'articolo 1 del testo unificato, quale risulta dalle proposte del Comitato ristretto, è il seguente:

« La riliquidazione delle pensioni al personale insegnante, direttivo ed ispettivo della scuola statale di ogni ordine e grado, cessato dal servizio in data anteriore al 1° luglio 1956, si effettua, per il periodo che va dal 1° luglio 1956 al 31 dicembre 1957, tenendo conto della complessiva anzianità di servizio e osservando, indipendentemente dal grado con cui fu collocato a riposo, i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e successive modificazioni, nonché, per gli aventi titolo, l'articolo 7 della legge 13 giugno 1952, n. 690, e

considerando come progressione di carriera, quella determinata dai coefficienti della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 10 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta, al fine di consentire gli opportuni contatti con la V Commissione.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Roffi, Natta, Russo Salvatore: Norma integrativa del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, concernente gli esami di abilitazione all'insegnamento. (1909).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Roffi ed altri: Norma integrativa del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, concernente gli esami di abilitazione all'insegnamento, da noi già esaminata in sede referente.

Il Relatore onorevole Fusaro ha facoltà di svolgere la relazione.

FUSARO, *Relatore*. Il decreto presidenziale 29 aprile 1957, n. 972, nel riordinare la materia concernente le abilitazioni all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, prevedeva cinquantotto classi e di alcune di esse, e precisamente per la I, XIII, XIV, XXX, XLV, stabiliva la divisione in sottoclassi.

Si è già fatto osservare che per ogni classe la Commissione d'esame è unica, e sono identici i programmi d'esame per le singole materie e che l'abilitazione per ciascuna sottoclasse dà la possibilità ai candidati di partecipare ai concorsi.

Nel confermare il mio pieno favore alla proposta di legge, ricordo che nel precedente esame in sede referente, abbiamo proposto una leggera modifica per cui le parole « non dovranno sostenere » sono sostituite dalle parole « hanno facoltà di non sostenere ».

Non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ROFFI. Ho presentato un emendamento per l'applicazione della legge anche ai possessori della abilitazione per le scuole di secondo grado.

La proposta di legge, infatti, nella sua stesura originaria si riferisce soltanto a co-

loro che hanno un'abilitazione decentrata; mi sembra opportuno concedere analoga facilitazione a chi ha conseguito precedentemente l'abilitazione in concorsi a cattedre, limitandola beninteso a coloro che hanno ottenuto l'abilitazione di secondo grado, cioè di grado maggiore.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non le sembra che il contenuto dell'emendamento sia già compreso nel testo, ove si dice che i candidati agli esami di abilitazione in una delle sottoclassi previste dal decreto del Presidente della Repubblica non dovranno sostenere l'esame per le materie incluse in altra sottoclasse della stessa classe, nella quale abbiano già conseguito l'abilitazione?

ROFFI. Ho ricevuto delle richieste da parte di vari insegnanti che sono preoccupati alcuni che nella norma ci si riferisca solo all'abilitazione decentrata e non a quella precedente, altri che ci si riferisca anche alle abilitazioni precedenti includendole tutte.

FRANCESCHINI. Sono favorevole alla proposta di legge e all'emendamento perché restringe la legge, anziché allargarla. I possessori dell'abilitazione di secondo grado hanno diritto ad essere equiparati a coloro che hanno conseguito l'abilitazione decentrata, non già coloro che precedentemente abbiano conseguito l'abilitazione di primo grado. Mi dichiaro, quindi, favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

• Do lettura dell'articolo unico:

« I candidati agli esami di abilitazione in una delle sottoclassi previste dal decreto presidenziale 29 aprile 1957, n. 972, non dovranno sostenere l'esame per le materie incluse in altra sottoclasse della medesima classe, nella quale abbiano già conseguito l'abilitazione ».

Il Relatore, onorevole Fusaro, propone che le parole « non dovranno sostenere » siano sostituite dalle parole « hanno facoltà di non sostenere ».

Pongo in votazione l'articolo così emendato.

(È approvato).

Do lettura dell'emendamento aggiuntivo Roffi:

« Parimenti, ai possessori dei titoli di abilitazione conseguita nei concorsi a cattedre è concesso di non sostenere l'esame per le ma-

terie incluse nell'abilitazione già posseduta, purché questa sia valida per le scuole secondarie di secondo grado ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo unico rimane pertanto così formulato:

« I candidati agli esami di abilitazione in una delle sottoclassi previste dal decreto presidenziale 29 aprile 1957, n. 972, hanno facoltà di non sostenere l'esame per le materie incluse in altra sottoclasse della medesima classe, nella quale abbiano già conseguito l'abilitazione.

Parimenti, ai possessori dei titoli di abilitazione conseguita nei concorsi a cattedre è concesso di non sostenere l'esame per le materie incluse nell'abilitazione già posseduta, purché questa sia valida per le scuole secondarie di secondo grado ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo unico di cui consta la proposta di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Istituzione di quattro nuovi posti di professore di ruolo nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore (1919) (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Istituzione di quattro nuovi posti di professore di ruolo nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore.

L'onorevole Franceschini ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge, che fu presentato a suo tempo al Senato dal Ministro Medici e approvato, da quella Commissione per la pubblica istruzione, concerne la istituzione di quattro nuovi posti di insegnamento universitario da concedere con le consuete norme alle università che lo richiedano.

Non vi è alcuna preoccupazione per il finanziamento che è assicurato a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60.

Come è detto nella relazione scritta, annessa al testo del Senato, si tratta di inserire quattro cattedre di materie americanistiche: storia, letteratura, economia e diritto degli Stati Uniti d'America. La richiesta di

queste cattedre è stata già fatta da alcune università, tra le quali l'università di Padova, particolarmente attrezzata per la facoltà di scienze politiche che è la più antica d'Italia e rinomata per la sua caratteristica di università triveneta ed aperta a studenti stranieri.

Il Ministero della Pubblica istruzione dopo aver sentito le richieste delle varie università, e ciò ha la sua importanza, ha stabilito di porre a disposizione quattro nuovi posti di insegnamento universitario ed ha provveduto di concerto col Ministero del tesoro al finanziamento.

Mi pare che tutto ciò rientri in quel piano di accostamento culturale già attuato nei confronti di altre nazioni, che oggi ci avvicina agli Stati Uniti d'America e domani potrà avvicinarci ad altre nazioni.

Per di più si tratta di un accostamento culturale reciproco sul piano universitario, perché vi sono già negli Stati Uniti cattedre di materie italiane.

Io non posso che esprimere parere favorevole, unendomi al voto già espresso del Senato e auspicando che questi accostamenti culturali si moltiplichino, affinché nel futuro sia consentita l'istituzione di altre cattedre per la comunicazione spirituale e l'illustrazione culturale, a livello universitario, di altre civiltà, di altre culture.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CODIGNOLA. Noi siamo d'accordo sulla sostanza del provvedimento, ma vorrei chiedere all'onorevole Franceschini di spiegare come consideri coperta la spesa per il semplice fatto che una proposta di legge, presentata nel 1959, prevedeva il finanziamento con la riduzione dello stanziamento dal capitolo sul bilancio 1959-60. È evidente che se la legge non è passata allora, questo stanziamento non esiste più.

PRESIDENTE. Lo stanziamento è riportato nel bilancio di tutti gli anni successivi, sul fondo globale per i provvedimenti legislativi in corso, e quindi, se nel 1959-60 era prevista una spesa e accantonata una somma per questo disegno di legge, la somma resta accantonata anche negli anni successivi, finché il provvedimento di legge viene approvato o decade.

CODIGNOLA. Allora non si potrà più parlare di 1959-60.

PRESIDENTE. Non ci interessa niente: lo stanziamento per l'anno 1959-60 andrà nelle economie di bilancio.

SERONI. Vorrei chiedere, perché non ho capito bene, quali sono le quattro cattedre.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Storia, letteratura, economia e diritto.

SERONI. Ho qualche perplessità per la letteratura americana, in ogni modo si può tentare l'esperimento.

DE GRADA. Sono favorevole all'approvazione di questo disegno di legge, in quanto sono favorevole ad ogni incremento della cultura universitaria. Tuttavia non posso fare a meno di osservare che questo disegno di legge costituisce un precedente, perché tante volte, in convegni e manifestazioni culturali sono state richieste cattedre per altri settori e per altri paesi con i quali dobbiamo e speriamo di avere sempre più frequenti contatti. Ora io spero che la Commissione, come esamina con benevolenza un disegno di legge di questo genere, possa anche domani esaminare con altrettanta benevolenza provvedimenti che su un piano altrettanto alto possano portare un contributo effettivo alla cultura.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli, che se non vi sono emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1959-60 sono istituiti, presso le Università, quattro nuovi posti di professore di ruolo. Alla destinazione dei posti verrà provveduto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro del tesoro.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1959-1960 si provvederà con la riduzione dello stanziamento di cui al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio finanziario, riguardante oneri per provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bologna ed altri: Istituzione di posti gratuiti nei Convitti « Fabio Filzi » di Gorizia e « Nazario Sauro » di Trieste dell'Opera Assistenza Profughi Giuliani e Dalmati e nei Convitti nazionali (1041).

CAIAZZA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa proposta di legge si inquadra nella politica delle provvidenze per i profughi e in quella dell'assistenza agli alunni bisognosi e meritevoli. La legge fa esplicito riferimento a posti gratuiti nei convitti « Fabio Filzi » di Gorizia, « Nazario Sauro » di Trieste, dell'Opera di assistenza profughi giuliani e dalmati e nei convitti nazionali. I precedenti di questa legge si devono ricercare nella esistenza di convitti: di Pisino in provincia di Pola; « Silvio Pellico » di Ala in provincia di Trento e « Dante Alighieri » a Gorizia, che sono rimasti, a seguito delle vicende belliche, in territorio appartenente alla Jugoslavia o caduti sotto la amministrazione jugoslava. Con queste vicende si è sentito la necessità di ricostituire il convitto « Fabio Filzi » a Gorizia ed un altro simile a quello « Tommaseo » di Zara, a Trieste, con la denominazione di « Nazario Sauro ».

Il Convitto « Dante Alighieri » di Gorizia, inoltre, si è fuso con il « Fabio Filzi », e costituiscono una unica entità. La stessa cosa si può dire del Convitto « Silvio Pellico » di Ala.

In conclusione, quei posti gratuiti già istituiti presso questi Convitti si vorrebbero ora attribuire ai Convitti con questa nuova denominazione. È un'opera di assistenza che noi facciamo a categorie particolarmente colpite dalla guerra. Si tratta di nostri fratelli che per mantenere vivo il senso della nazionalità non hanno esitato a lasciare i paesi di origine pur di rimanere in Italia. Quindi, la proposta di legge risponde anche a una esigenza di solidarietà oltre che alla esigenza di attuare il progetto costituzionale per l'assistenza scolastica ai meritevoli e ai bisognosi. Queste categorie di ragazzi sono state assistite finora e dal Ministero dell'interno e dal Ministero della pubblica istruzione attraverso l'ufficio dell'assistenza postbellica. Mentre l'assistenza del Ministero dell'interno si esplica a favore degli alunni che frequentano le elementari, per gli alunni che frequentano le classi superiori, le medie, provvedeva la postbellica. Come è noto l'ufficio della postbellica è in via di liquidazione; anzi, mi pare che sia stato senz'altro soppresso. Si rende neces-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1960

sario quindi assicurare la continuazione in modo permanente di queste provvidenze già assicurate dalla assistenza post-bellica. Ecco, allora, questa proposta di legge, che io non esito a considerare come una legge giusta, buona, per la quale, quindi, esprimo parere nettamente favorevole.

In una precedente seduta, in sede referente, abbiamo già esaminato favorevolmente la proposta di legge e chiesto il parere della Commissione del bilancio, sul nuovo testo presentato dal proponente onorevole Bologna. Tale parere ci è giunto ora favorevole e possiamo senz'altro procedere nell'approvazione del testo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale, ricordando di tenere presente il nuovo testo presentato dal proponente.

SERONI. A me sembra che una proposta di legge di questo tenore, sotto una apparenza, diciamo pure, di non grande portata, rappresenti, invece, un atto piuttosto grave e direi inopportuno. Richiede, cioè, una discussione piuttosto meditata. Non credo che si possa accettare tranquillamente la costituzione permanente, di cui si parla e nella relazione e negli stessi articoli della proposta di legge, di una categoria di profughi, o per lo meno la questione dovrebbe essere posta in tutto il vasto problema dell'organizzazione scolastica, sia delle scuole italiane nei paesi della zona jugoslava, sia delle slovene che sono in territorio italiano. È un provvedimento di grande portata, che diventa di maggiore rilievo a seguito della normalizzazione dei rapporti fra lo Stato italiano e quello jugoslavo, di cui anche recentemente si è avuta eco.

Ritengo che una proposta di questo genere non si possa lasciar passare in maniera così semplice, e farne soltanto una questione di copertura.

In questo spirito, noi chiederemmo ai colleghi che questa proposta di legge fosse per lo meno accantonata, in vista di tutta una trattazione della vasta e complessa materia anche delle scuole slovene in territorio italiano, facendo presente che in caso di insistenza saremo costretti a chiedere la remissione in Aula del provvedimento.

BOLOGNA. Devo dire alcune cose. In realtà, soprattutto per quanto riguarda l'istituzione di posti gratuiti presso i Convitti « Fabio Filzi » e « Nazario Sauro », non si innova niente. Praticamente si continua con i provvedimenti già attuati fin dal primo dopoguerra 1915-18. D'altra parte esiste, e per lungo tempo esisterà in condizioni tutt'affatto

particolari, quella categoria ancora abbastanza vasta di profughi, che hanno questa fisionomia e che nonostante i provvedimenti e le provvidenze attuate fino a ora dal Governo nazionale, non si sono potuti inserire pienamente e hanno bisogno di ulteriore aiuto specialmente in fatto di assistenza scolastica.

Voglio dire ancora una cosa. I problemi che riguardano le scuole slovene nel territorio di Trieste e rispettivamente le scuole italiane nel territorio jugoslavo, sono in parte regolati da strumenti del tutto *ad hoc*. Non entrano, quindi, con la presente discussione.

Se questo dovesse esser il fondamento delle obiezioni, non vedo come si potrebbe inserire un discorso che si abbia a fare su quel terreno. Dobbiamo farlo in sede diplomatica per le nostre minoranze, ma il discorso va fatto a parte, e non si inserisce, a mio modesto parere, nello spirito di questo provvedimento. Non si tratta di istituire scuole per italiani o per slavi. Si tratta di favorire, come avviene in altri settori, determinate categorie di italiani, i quali hanno questo solo collegamento con le vicende belliche, di essere profughi, di essere venuti via da determinati territori.

DE GRADA. Credo che sia nell'interesse di tutti noi, per esaminare con molta serenità il provvedimento oggi all'ordine del giorno, dissipare qualche equivoco.

I precedenti provvedimenti in materia hanno preso le mosse in un periodo in cui si voleva mettere in risalto ad ogni costo il nazionalismo. Se per tutto questo periodo del dopoguerra non si è sentita nessuna necessità di riprendere questo provvedimento, mi sembra assurdo che si ritenga di prenderlo oggi, quando la categoria dei profughi giuliani non esiste più, perché quei profughi che erano veramente tali sono stati riassorbiti fortunatamente e felicemente dalla vita nazionale italiana, ed hanno trovato un posto di lavoro e non hanno pertanto nessuna necessità di sentirsi ancora in questa qualità di profughi; quelli invece che sono rimasti con tale etichetta sono quelli che mantengono una situazione pericolosa ed ingiusta, che è stata, anche recentemente, affrontata dai colloqui che ci sono stati nella settimana scorsa fra il Ministro Segni ed il Ministro jugoslavo Popovic.

Se vogliamo offrire la possibilità di occupare alcuni posti negli speciali convitti a profughi delle terre passate sotto l'amministrazione jugoslava, dobbiamo accertarci prima della reale qualifica degli aspiranti, poiché altrimenti incrementeremmo una situazione assurda.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1960

Se noi, invece, volessimo effettivamente venire incontro ai giovani nati in una regione che ha particolarmente sofferto e volessimo prendere le mosse per un provvedimento che tenga conto del sottofondo morale della questione, dovremmo fare in modo che questi figli di profughi, particolarmente colpiti dall'avverso destino, non venissero concentrati in due soli istituti, ma trovassero ospitalità in un qualsiasi speciale istituto della Repubblica.

BALDELLI. A mio avviso gli interventi degli onorevoli De Grada e Seroni hanno voluto politicizzare un argomento che politico non è affatto, in quanto si tratta di un provvedimento di pura natura assistenziale e scolastica. Se, infatti, alla base delle nostre argomentazioni è un fondo umano, dobbiamo appunto inquadrare il problema in questi termini. Per mio conto affermo che non posso assolutamente accettare che si parli di « disperdere » questi giovani. Se i giovani vivono nel Veneto, perché dovremmo mandarli in giro per la Penisola?

CODIGNOLA. Ma nella proposta di legge in esame si dice soltanto « dove si trovano ».

BALDELLI. A mio giudizio anche nella relazione non c'è alcun riferimento a ciò. All'infuori di ogni riferimento politico, ritengo che da tali sentimenti comuni e generali agli italiani, non possa essere esente quello che è il sentimento di umanità e di comprensione verso questa categoria di italiani tanto colpita dalle vicende della guerra.

Si fa presto ad affermare: « non esistono i profughi ». Invece no: essi esistono, anche se una parte di loro si è potuta reinserire nella vita nazionale. Ma altri, molti, non hanno ancora trovata una sistemazione. E se noi vogliamo essere veramente presenti a noi stessi, non possiamo trasformare il provvedimento che li riguarda: confermo pertanto il mio pensiero, che si tratta di un provvedimento di natura squisitamente assistenziale che consente ai giovani di andare a scuola.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Seroni ha inoltrato, a nome del quinto dei membri della Commissione, corredata dal prescritto numero di firme, la richiesta di rimessione all'Assemblea della proposta di legge in discussione.

Poiché i firmatari risultano presenti, la discussione è sospesa.

Il disegno di legge sarà rimesso all'Assemblea.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte e del disegno di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge:

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: « Ordinamento dell'Istituto statale " Augusto Romagnoli " di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista » (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1945-B):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
-Voti favorevoli	19
Voti contrari	9

(La Commissione approva).

ROFFI ed altri: « Norma integrativa del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, concernente gli esami di abilitazione all'insegnamento » (1909):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

e del disegno di legge:

« Istituzione di quattro nuovi posti di professore di ruolo nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore » (1919):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	26
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Badini Confalonieri, Baldelli, Berté, Buzzi, Caiazza, Cerreti Alfonso, Codignola, De Grada, De Lauro Matera Anna, Ermini, Franceschini, Franco Pasquale, Fusaro, Grasso Nicolosi Anna, Leone Raffaele, Limoni, Malagugini, Paolicchi, Pitzalis, Rampa, Roffi, Romanato, Romita, Russo Salvatore, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli, Seroni e Titomanlio Vittoria.

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO